

Proposte di revisione strumenti istitutivi della SUA

Il presente documento contiene alcune proposte di modifica ai documenti che regolamentano i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza (SUA) e i Comuni convenzionati.

La SUA ha manifestato l'esigenza di modificare alcuni articoli al fine di poter meglio disciplinare gli obblighi in capo ad essa e gli obblighi in capo ai Comuni convenzionati.

L'analisi ha riguardato tre aspetti fondamentali:

- Contenzioso:
sul tema del contenzioso la SUA ha manifestato la volontà di voler chiarire gli ambiti di competenza relativi a questo specifico aspetto. Al riguardo sono state formulate delle proposte di semplificazione ed esplicitazione dei diversi ruoli e responsabilità.
- Rimborso costi:
Si propone la regolamentazione relativa ai tempi e modalità di rimborso dei costi.
- Programmazione gare:
Si propone una integrazione finalizzata a tutelare maggiormente la SUA.

Nelle pagine che seguono i suddetti temi vengono analizzati con relativa indicazione delle **proposte di modifica e delle relative motivazioni**.

Le modifiche, ove accolte, dovranno essere rese omogenee in entrambi i documenti "schema di accordo" e "criteri di funzionamento della SUA".

Contenzioso:

Su questo tema sono stati presi in considerazione gli articoli:

- 4 lett. c. dello "schema di accordo con i Comuni"
- 8 c. 1 del documento "Criteri per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante"
- 13 del documento "Criteri per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante"

Proposta

Dalla lettura degli articoli, si rileva che la tematica del contenzioso è trattata in diversi articoli, dai quali non emergono con chiarezza le diverse possibili fattispecie di gestione.

Si è cercato quindi di definire una proposta di modifica, indicando una regola generale ed alcune eccezioni.

La regola generale ipotizzata è che sia il **Comune titolare a gestire il contenzioso**, con il supporto tecnico giuridico della CUC; in tale quadro, inoltre, la Provincia mette a disposizione degli enti aderenti il supporto dell'Avvocatura, fermo rimanendo il rimborso dei relativi costi.

Eccezioni. Rimane ferma la facoltà della CUC di costituirsi in via autonoma, ovvero che la CUC gestisca il contenzioso su richiesta/delega dell'ente aderente.

| Schema di accordo; versione originaria | Modifiche proposte | Motivazioni |
|--|---|---|
| <p><u>art. 4, lettera c.</u></p> <p>In relazione agli eventuali contenziosi insorti nell'ambito di procedure di gara gestite dalla SUA, la stessa collabora con i Comuni mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura oggetto di contenzioso e fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa.</p> <p>I Comuni valutano, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.</p> <p>I contenziosi saranno gestiti d'intesa con i Comuni committenti, ferma restando la reciproca possibilità di costituzione anche autonoma. Le spese sono compensate in funzione della titolarità della competenza:</p> | <p><u>art. 4, lettera c.</u></p> <p>Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento sono di norma di competenza del Comune, salvo diversi accordi.</p> <p>In relazione agli eventuali contenziosi insorti nell'ambito di procedure di gara gestite dalla SUA, la stessa collabora con i Comuni mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura oggetto di contenzioso e fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa. I comuni posso avvalersi dell'Avvocatura provinciale, qualora il contenzioso riguardi anche la SUA.</p> <p>I Comuni valutano, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.</p> <p>La SUA valuta autonomamente la sua costituzione in giudizio in relazione agli elementi tecnico-giuridici in suo possesso; ovvero gestisce il contenzioso in nome e per conto dell'ente aderente; ovvero gestisce il contenzioso in forma congiunta con gli enti aderenti.</p> <p>I contenziosi saranno gestiti d'intesa con i gli enti aderenti committenti, ferma restando la reciproca possibilità di costituzione anche autonoma. Le spese sono compensate in funzione della titolarità della competenza</p> | <p>Nuovo inserimento, per esplicitare il ruolo di responsabilità degli enti aderenti</p> <p>Confermato, con l'aggiunta della possibilità per i comuni di avvalersi dell'avvocatura provinciale</p> <p>Confermato</p> <p>Nuovo inserimento, per esplicitare i possibili ruoli della SUA</p> <p>Eliminato, in quanto riformulato sopra.</p> |

| Criteri funzionamento della SUA; versione originaria | Modifiche proposte | Motivazioni |
|--|--|---|
| <p>Art. 13 (Controversie)</p> <p>Eventuali controversie instaurate da soggetti terzi, sotto qualsiasi forma quali per esempio ricorsi amministrativi o giudiziari, saranno gestiti d'intesa con gli enti aderenti, ferma restando la reciproca possibilità di costituzione anche autonoma. Le spese sono compensate in funzione della titolarità della competenza .</p> | <p>Eventuali controversie instaurate da soggetti terzi, sotto qualsiasi forma quali per esempio ricorsi amministrativi o giudiziari, saranno gestiti d'intesa con gli enti aderenti, ferma restando la reciproca possibilità di costituzione anche autonoma. <u>Le spese sono compensate in funzione della titolarità della competenza</u></p> | <p>Eliminato, perché ridondante con art. 8 dove si tratta la tematica dei costi</p> |

| Criteri funzionamento della SUA; versione originaria | Modifiche proposte | Motivazioni |
|--|---|---|
| <p>Articolo 8 , comma 1 (costi)</p> <p>Le risorse finanziarie per la gestione delle funzioni della SUA a carico dell'Ente aderente, in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese, sono limitate alle spese sostenute per il contributo ANAC, alle spese sostenute per la pubblicità legale prevista dalla normativa vigente per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara in caso di revoca o ripubblicazione e ad eventuali compensi dovuti ai componenti esterni della commissione tecnica nominata ad hoc per l'espletamento della procedura di gara richiesta dall'Ente aderente.</p> <p>Restano a carico dell'ente aderente le spese per eventuali contenziosi derivanti dalle procedure di gara, ferma restando la facoltà di avvalersi dell'Avvocatura provinciale, qualora il contenzioso riguardi anche la SUA.</p> | <p>Le risorse finanziarie per la gestione delle funzioni della SUA a carico dell'Ente aderente, in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese, sono limitate alle spese sostenute per il contributo ANAC, alle spese sostenute per la pubblicità legale prevista dalla normativa vigente per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara in caso di revoca o ripubblicazione e ad eventuali compensi dovuti ai componenti esterni della commissione tecnica nominata ad hoc per l'espletamento della procedura di gara richiesta dall'Ente aderente.</p> <p>Fatti salvi i casi di gestione congiunta o di gestione del contenzioso in capo alla SUA, in cui le spese sono compensate in funzione della titolarità della competenza, restano a carico dell'ente aderente le spese per eventuali contenziosi derivanti dalle procedure di gara, ferma restando la facoltà di avvalersi dell'Avvocatura provinciale, qualora il contenzioso riguardi anche la SUA.</p> <p>Le somme di cui ai precedenti commi devono essere rimborsate da ciascun ente aderente nel termine di trenta giorni dalla richiesta della SUA, con allegata nota spese indirizzata agli stessi. Decorsi sessanta giorni da tale richiesta senza che sia avvenuto il rimborso, l'ufficio ragioneria provvederà alla riscossione esecutiva di tale somma con eventuale addebito degli interessi di mora e la SUA interromperà comunque ogni procedura di gara a favore dell'ente aderente debitore sino alla avvenuta liquidazione di quanto dovuto.</p> | <p>Confermato</p> <p>Integrazione per tener conto delle diverse fattispecie</p> <p>È stata disciplinata l'ipotesi in cui il Comune non rimborsi i costi</p> |

| Schema di accordo versione originaria | Modifiche proposte | Motivazioni |
|---|---|--|
| <p>Art. 5 (attività di competenza dei comuni) È di competenza del Comune aderente la approvazione dei programmi annuali e pluriennali previsti dal Codice dei Contratti.</p> <p>Ogni Comune trasmette alla SUA entro il 10 novembre di ogni anno il fabbisogno relativo all'acquisizione di beni e servizi, nonché all'affidamento di lavori di qualsiasi importo che si prevede di realizzare nel corso dell'anno successivo.</p> <p>Qualora necessario, tali fabbisogni potranno essere aggiornati nel corso dell'anno, informando tempestivamente la SUA.</p> | <p>Art. 5 (attività di competenza dei comuni) È di competenza del Comune aderente la approvazione dei programmi annuali e pluriennali previsti dal Codice dei Contratti.</p> <p>Ogni Comune trasmette alla SUA entro il 10 novembre di ogni anno il fabbisogno relativo all'acquisizione di beni e servizi, nonché all'affidamento di lavori di qualsiasi importo che si prevede di realizzare nel corso dell'anno successivo.</p> <p>Qualora necessario, tali fabbisogni potranno essere aggiornati nel corso dell'anno, informando tempestivamente la SUA entro 20 giorni decorrenti dalla data di decisione sulla modifica.</p> <p>Nel caso in cui non sia stata fornita l'informativa in tempo utile per la programmazione operativa della SUA, la stessa potrà dar seguito alla richiesta del Comune aderente solo se compatibile con i tempi consentiti dalla legge e con l'organizzazione dell'attività dell'Ufficio.</p> | <p>Si suggerisce di introdurre una regolamentazione da applicare agli aggiornamenti del fabbisogno prevedendo un termine perentorio entro il quale ricevere le eventuali modifiche</p> <p>È stata disciplinata l'ipotesi in cui il Comune convenzionato non riesca a fornire tempestivamente il fabbisogno ai fini della programmazione operativa della CUC. Pertanto, con la nuova formulazione la SUA potrà valutare come gestire la richiesta compatibilmente con i suoi carichi di lavoro complessivi.</p> |